Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 30 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 30 APRILE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni annullate ed estratte il 1° aprile 1970. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1970. — **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1970. — **Società Petrolifera Italiana, società per azioni, in Fornovo Taro (Parma):** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1970. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1970. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1970. — **Amministrazione Provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1970. — **Società per azioni Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 5,50 %, emissione luglio 1961, sorteggiate il 20 aprile 1970. — **Società per azioni Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 6 %, emissione 1958, sorteggiate il 20 aprile 1970. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **185.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto anglo-americano ».

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Storia della chiesa ».

Art. 42. — L'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di « Tecnica commerciale dei prodotti agricoli » muta in quella di « Economia di mercato dei prodotti agricoli ».

Art. 44. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria e quello di statistica; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale e di diritto industriale; gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono precedere quelli di diritto internazionale, di diritto del lavoro e di diritto amministrativo;

gli esami di economia politica (primo corso) e di statistica (primo corso) devono precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario; gli esami di economia politica (primo corso) e di ragioneria generale devono precedere l'esame di economia e politica agraria; gli esami di statistica (primo corso) e di economia politica (secondo corso) devono precedere l'esame di politica economica e finanziaria; gli esami di ragioneria generale e applicata devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica commerciale e industriale.

Art. 45, relativo agli esami di profitto e di laurea del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che il secondo comma e l'ultimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'esame di laurea riguarda la discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato, con facoltà dello stesso di esporre e discutere anche una tesina su argomento scelto fra due materie diverse fra loro e diverse pure da quella della dissertazione scritta.

Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea lo studente deve aver depositato alla segreteria della facoltà la dissertazione scritta con la eventuale indicazione degli argomenti delle tesi orali facoltative ».

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia dell'arte;
Linguistica africana;
Filologia italiana.

Art. 56 (già 51), relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è modificato nel senso che i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'esame di istituzioni di analisi matematica deve essere superato prima degli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità, statistica, demografia, statistica economica; quello di geometria analitica prima degli esami di calcolo delle probabilità e di statistica; quello di istituzioni di statistica prima degli esami di calcolo delle probabilità, statistica, demografia, istituzioni di statistica economica; quello di istituzioni di statistica economica prima degli esami di politica economica e finanziaria, statistica economica, economia d'azienda, statistica aziendale ed analisi di mercato, quello di economia politica (primo esame) prima dello esame di istituzioni di statistica economica.

Gli esami di analisi matematica, calcolo delle probabilità e statistica debbono essere superati prima degli esami di statistica metodologica e di teoria dei campioni; quelli di calcolo delle probabilità e statistica prima degli esami di controllo statistico della qualità e statistica industriale e di statistica aziendale e analisi di mercato; quelli di statistica e di economia politica (secondo esame) prima dell'esame di politica economica e finanziaria ».

Art. 119, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto e museo di anatomia comparata e l'istituto e museo di zoologia e di genetica mutano denominazione in « Istituto di biologia animale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 201. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **186.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Endocrinologia e medicina costituzionale;
Chimica e microscopia clinica;
Chirurgia cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 200. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970.

Dichiarazione di pubblica utilità del raccordo ferroviario delle ditte Didonna e Iaffaldano alla stazione di Rutigliano delle ferrovie del sud-est.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 18 dicembre 1968 con la quale il signor Didonna Nicola, titolare della ditta omonima, il dott. Iaffaldano Vito Giuseppe, titolare della ditta « Figli di G. C. Iaffaldano » e il dott. Didonna Nicola, titolare della ditta omonima, hanno chiesto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, e delle altre norme di legge vigenti in materia, che venga dichiarato opera di pubblica utilità il binario di raccordo progettato per l'allacciamento dei propri stabilimenti industriali e commerciali siti in periferia di Rutigliano, sulla provinciale per Conversano, alle ferrovie del sud-est (tratta Rutigliano-Conversano);

Ritenuto che la procedura seguita dai richiedenti per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità è conforme alla legge e che durante la pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Considerata l'importanza degli stabilimenti da allacciare e la strumentalità del progettato binario di raccordo;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il binario di raccordo degli stabilimenti industriali e commerciali di proprietà del signor Didonna Nicola, del dott. Iaffaldano Vito Giuseppe e del dott. Didonna Nicola con la tratta Rutigliano-Conversano delle ferrovie del sud-est, di cui agli atti e progetti depositati nell'ufficio del comune di Rutigliano dal 23 dicembre 1968, al 7 gennaio 1969, è dichiarato opera di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il prefetto di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

GASPARI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1970
Registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 8

(3400)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Costituzione nella provincia di Isernia degli uffici del medico e del veterinario provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, con la quale, nell'ambito della regione Molise, è stata istituita la provincia di Isernia;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che la legge 2 febbraio 1970, n. 20, allo art. 4 stabilisce che i Ministri competenti dovranno emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla costituzione, nella provincia di Isernia, degli uffici del medico e del veterinario provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nella provincia di Isernia, gli uffici del medico e del veterinario provinciali, i quali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attribuzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 2.

Gli uffici predetti entreranno in funzione un mese dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato oltrechè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche nel foglio annunzi legali e nell'albo delle province di Campobasso ed Isernia e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Isernia.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1970
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 66

(3507)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Limitazioni e divieti temporanei concernenti la navigazione nello stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione;

Tenuto conto che l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione e all'esercizio dell'attraversamento dello stretto di Messina con un elettrodotto a doppia terna a 220 KW, la cui opera è stata dichiarata di pubblica utilità per il trasporto di energia elettrica fra la Sicilia ed il continente;

Considerata l'istanza in data 29 gennaio 1970, relativa al programma di lavori predisposti dall'ente predetto per realizzare la tesatura di una seconda terna di conduttori e la sostituzione di un conduttore della terna preesistente;

Valutata la necessità di prevenire rischi per le persone e per le cose;

Accertate le varie esigenze dei dicasteri interessati;

Decreta:

Art. 1.

La navigazione nello stretto di Messina è limitata o vietata per i sottoindicati periodi del corrente anno 1970:

dalle ore 0,6 del 26 giugno alle ore 0,6 del 24 luglio con interdizione parziale;

dalle ore 0,6 del 24 luglio alle ore 20 del 26 luglio con interdizione totale;

dalle ore 20 del 26 luglio alle ore 0,6 del 28 luglio con interdizione parziale;

dalle ore 0,6 del 28 luglio alle ore 20 del 4 agosto con interdizione totale;

dalle ore 20 del 4 agosto alle ore 20 del 31 agosto con interdizione parziale.

I comandanti dei porti di Reggio Calabria e di Messina provvederanno a stabilire con ordinanza, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le modalità e le condizioni per il transito delle navi durante i periodi di interdizione parziale.

Art. 2.

Il comandante della nave e del galleggiante, nazionale o straniero, trasgressore al divieto di cui al precedente articolo incorre nel reato previsto e punito dall'art. 1102 del codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: V. COLOMBO

(3401)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Lampedusa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente le modificazioni della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il sudetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che, all'art. 1 modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che non si è provveduto ai sensi dell'articolo 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione stabilire la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Lampedusa (Agrigento);

Considerato che occorre indicare altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte all'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente allo aeroporto di Lampedusa come segue:

Direzioni di atterraggio: 80 — 260;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1.080 e 1.500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 17,00 s.l.m.;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Lato est: mt. 20,01 s.l.m.;

Lato ovest: mt. 15,83 s.l.m.;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno limitatamente al traffico della Società di navigazione aerea A.T.I.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale n. 43 del 28 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1967 che pertanto deve ritenersi annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
GASPARI

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa Champion Daniele, con sede in Brissogne.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687253 del 27 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Champion Daniele, con sede in Brissogne (Valle d'Aosta), frazione Moulin;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, e comunicati dall'impresa ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Champion Daniele, con sede in Brissogne (Valle d'Aosta), frazione Moulin, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Champion Daniele, con sede in Brissogne (Valle d'Aosta), frazione Moulin, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa Champion Daniele dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha sostituito la tabella allegato *E* annessa alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1969, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 397, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1969, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 113, con il quale è stata iscritta nella tariffa di vendita al pubblico la sigaretta Lido;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell'inserimento delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella *E* annessa al precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, in base ai nuovi prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico delle seguenti marche di sigarette di produzione nazionale sono stabiliti come indicato a fianco di ciascuna marca:

Marca	Prezzo per kg. convenzionale (1000 pezzi) Lit.
Lido	17.500
Gala	17.500
Stop King Size Filtro	17.500
Stop King Size	17.500
Pack King Size Filtro	15.000
Virginia Filtro	15.000
Granfiltro	15.000
Edelweiss Filtro	15.000
Serraglio	15.000
Macedonia Extra	15.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1970
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 75

(4185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 14 aprile 1970:

Percuoco Maria Rosaria, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Vico Pisano, distretto notarile di Pisa.

Gallo Lino, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Cittadella, stesso distretto.

Marra Enrico, notaio residente nel comune di Bettola, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Gorruso Angelo, notaio residente nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino, e trasferito nel comune di Avellino.

(3559)

Con decreto ministeriale 14 aprile 1970:

Ferrigno Luigi, notaio residente nel comune di Soresina, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto.

Novarese Gian Giacomo, notaio residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti.

Aversa Giuseppe, notaio residente nel comune di Santa Severina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto.

Toppino Vincenzo, notaio residente nel comune di Corneliano d'Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto.

(3560)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1970, registro n. 7 Interno, foglio n. 284, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto dal dott. Pier Filippo Mercatili con testamento olografo 15 marzo 1966 (pubblicato in Ascoli Piceno a rogito del notaio avv. Maurizio Guidi il 25 novembre 1967, n. rep. 9784/1961) e costituito dalla somma di L. 3.000.000.

(3503)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 202-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 202-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Perdoncin Zirges, con sede in Vicenza, via Morasca n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3051)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Calestano

Con decreto 9 gennaio 1970, n. 926, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sul greto del torrente Baganza in comune di Calestano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappali 23 (mq. 8890) e 54 (mq. 1980) di complessivi mq. 10.870 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 aprile 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3300)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Viareggio

Con decreto 7 febbraio 1970, n. 859, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'ex fosso « Le Quindici » in località Maghetto o Lorenzetto del comune di Viareggio (Lucca) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23 della superficie di mq. 4400 ed indicato nella planimetria 13 settembre 1966 in scala 1:2000 dell'ufficio del genio civile di Lucca; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3408)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Suzzara

Con decreto 11 novembre 1969, n. 809, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Suzzara (Mantova) segnato in catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappali 6 (Ha 14.74.90), 23 (Ha 0.12.80), 27 (Ha 2.97.20), 28 (Ha 0.16.70), 29 (Ha 1.24.40), di complessive Ha 19.26.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 gennaio 1969, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Opitergini », con sede in Oderzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1970, la società « Cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Opitergini », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Bertoldi in data 1° luglio 1948, rep. 3751, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Biliotti Ruggero.

(3556)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1970, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 16 febbraio 1968 dal dott. Terranova Carmelo, direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di « mediocre » attribuitogli per l'anno 1966.

(3501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 28 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629.10	629.10	629.10	629,10	629,10	629,10	629,10	629,10	629,10	629,10
Dollaro canadese	586,45	586,35	586,25	586,40	586,30	586,55	586,40	586,40	586,55	586,55
Franco svizzero	146,34	146,38	146,40	146,38	146,35	146,34	146,38	146,38	146,34	146,34
Corona danese	83,82	83,78	83,79	83,80	83,75	83,80	83,795	83,80	83,80	83,80
Corona norvegese	88,08	88,06	88,0850	88,06	88,10	88,08	88,065	88,06	88,08	88,10
Corona svedese	120,96	120,96	120,95	120,96	120,90	120,95	120,945	120,96	120,96	120,98
Fiorino olandese	173,25	173,25	173,30	173,235	173,20	173,25	173,24	173,235	173,23	173,27
Franco belga	12,66	12,662	12,6725	12,67	12,67	12,66	12,67	12,67	12,66	12,665
Franco francese	113,89	113,93	113,94	113,92	113,90	113,90	113,915	113,92	113,92	113,92
Lira sterlina	1513,65	1512,95	1513 —	1513,15	512,50	1513,45	1513,25	1513,15	1513,45	1513 —
Marco germanico	173,02	172,98	173 —	172,97	172,95	173,05	172,97	172,97	173,06	173 —
Scellino austriaco	24,30	24,29	24,30	24,2975	24,25	24,29	24,2925	24,2975	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,09	22,09	22,10	22,088	22,10	22,10	22,0925	22,088	22,10	22,10
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,017	9 —	9,01	9,0175	9,017	9,01	9,01

Media dei titoli del 28 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,20
» 5 % (Ricostruzione)	92,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,70
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	83,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,80
» 5,50 % » » 1968-83	87,80
» 5,50 % » » 1969-84	91,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	586,40
Franco svizzero	146,38
Corona danese	83,797
Corona norvegese	88,062
Corona svedese	120,952
Fiorino olandese	173,237
Franco belga	12,67
Franco francese	113,917
Lira sterlina	1513,20
Marco germanico	172,97
Scellino austriaco	24,297
Escudo portoghese	22,09
Peseta spagnola	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 ottobre 1969 al 23 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2008/69 e n. 2033/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2) . . .	5,327
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	4,467

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,452
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	4,582
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . .	5,018 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2) .	8,075 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2) . . .	8,451 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	6,573 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,344 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2), ad eccezione della Indonesia	8,600 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	9,000 (3)
		- per le esportazioni verso l'Indonesia	10,900 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,000 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	5,526 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . . .	9,519 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	7,965 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	5,924 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,204 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,539 (3)
	21	C. spezzato	2,300

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2563)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 169/70, n. 171/70 e n. 277/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	936,85	374,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.286,85	12.724,35
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	19.300,00	19.300,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	24.831,25	24.831,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.731,85	1.169,35
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	14.081,85	13.519,35
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	23.281,25	23.281,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.900,60	2.338,10
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15.250,60	14.688,10
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	19.262,50	19.262,50
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	24.831,25	24.831,25

(2561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Teresilda Leonardi, nata a Bologna l'11 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 5 luglio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3484)

Il dott. Giuseppe Lacroix, nato a Roma il 6 ottobre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bari l'11 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3485)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Spinazzola ad accettare una donazione

Con decreto n. 29970/S-Div. 2ª del 18 gennaio 1966, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Spinazzola ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 in titoli per istituire otto premi di studio da intitolare al nome di « G. Pilone ».

(3554)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « R. De Cesare » di Spinazzola, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 30030/S del 6 marzo 1970, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « R. De Cesare » di Spinazzola, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli per incrementare il capitale delle borse di studio intitolate al nome di « G. Pilone ».

(3555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norma di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che occorre bandire un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: maturità classica; maturità scientifica; abilitazione magistrale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda anzidetta il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia, applicata su carta bollata da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengono alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare la appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento delle regolarità del procedimento con decreto ministeriale con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione, in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo anche se in prova, e chi sia già inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova solo se avrà presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 19.

A chi provenga da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art 20.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato ed amministrativo;

2) principi di economia politica e scienze delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, l'8 aprile 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 382

(Schema della domanda)

Alla Direzione Generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - ROMA

. l . sottoscritt . (cognome e nome) . . . chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . a . il .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . .(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di rilasciato dall'istituto . . . di . . . . dell'anno scolastico . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . . via . . . .; (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere. in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza

. . . ., lì . . . .

(firma) . . . .

. . . .

Autentica della firma.

(3489)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1969, registro n. 24, foglio n. 20, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Scardia dott. Marcello, magistrato di Corte di cassazione.

Componenti:

Curatola prof. Pasquale, docente di diritto penale nella Università di Firenze;

Penso prof. Girolamo, docente di materie giuridiche nell'Università di Messina;

Ferlito dott. Michele, ispettore generale nell'amministrazione II.PP.;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale nell'amministrazione II.PP.;

Componente aggiunto:

Del Priora Bologna prof.ssa Tullia, ordinaria di lingua tedesca nell'istituto tecnico « Gioberti » di Roma.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, direttore capo nell'amministrazione II.PP.

La spesa presunta di L. 540.000 verrà imputata per L. 440 mila sul capitolo 1051-art. 5 (gettoni di presenza) e per lire 100.000 sul capitolo 1051-8 (indennità di missione dei componenti estranei), del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 290

(3411)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 18 marzo 1969, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1969, registro n. 14 Difesa, foglio n. 369, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1969-70 di centosessanta allievi ufficiali da assegnare:

centoventi al Corpo di stato maggiore;
quaranta ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 233, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1969-70;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 4 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 146, relativo alla sostituzione del dott. Bruno Milo con il dott. Ignazio Gramaglia, nell'incarico di segretario senza voto della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 20 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1969, registro n. 33 Difesa, foglio n. 90, relativo alla sostituzione del dott. Ignazio Gramaglia con il dott. Enrico Inzerillo, nell'incarico di segretario senza voto della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1969, registro n. 31 Difesa, foglio n. 205, relativo al numero dei sottufficiali e sottocapi del CEMM da ammettere alla 1ª classe del corso normale, anno accademico 1969-70;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

Stato maggiore

1. Binelli Mantelli Luigi
2. Pollano Giacomo
3. Angioy Paolo
4. Tassinari Alfredo
5. Faggioni Silvano
6. Fabrizio Ubaldo
7. Poggesi Alberto
8. Rossi Moreno
9. Miccichè Luciano
10. Papagno Giancarlo
11. Muccitelli Antonio Pompeo
12. Currò Giuseppe
13. Bettini Cristiano
14. Alesina Marco
15. Busolli Mario
16. Tabacchiera Cesare
17. Rubegni Alberto
18. Giacchè Fabrizio
19. Improta Marino
20. Fedele Franco
21. Spagnut Claudio
22. Attramini Emilio
23. Ciatti Luigi
24. Campolmi Alessandro
25. Albrizio Francesco
26. Rutigliano Enzo
27. Slataper Guido
28. Rutigliano Ottavio
29. Igliozzi Bruno
30. Landini Gian Guido
31. Lanfredini Sirio
32. Marcacci Fabio
33. Fabrizi Piero Maria
34. Grimaldi Orage Enrico
35. Manera Ferdinando
36. Presti Mario
37. Bozza Bruno
38. Rossi Giovanni
39. Lovisolo Guido
40. Fumagalli Mario
41. Pastore Vincenzo
42. Damaso Angelo
43. Piro Giuseppe
44. Giuffrida Ferdinando
45. Tocco Stefano
46. Santoro Walter
47. Perfetto Antimo
48. Cantanna Pietro
49. Galigani Giorgio
50. Vigliar Rosario
51. Romanazzi Luigi
52. Colonna Gianangelo
53. Conti Mario
54. Impallomeni Patrizio
55. Mainardi Angelo
56. Alberti Umberto
57. Nuzzolese Nicola
58. Tinti Bruno
59. D'Errico Antonio
60. Cempini Giovanni
61. Fossati Giorgio
62. Scopigno Franco
63. La Sala Gilio
64. Fiori Carlo
65. Bobbio Claudio
66. Resaver Roberto
67. Geraci Fabrizio
68. Giustino Pasquale
69. Bendinelli Paolo
70. Frascarelli Augusto
71. Labianca Luigi
72. Boni Giovanni Battista
73. Fedel Mauro
74. Bartolini Antonio
75. Achille Bellisario
76. Scarpuzzi Giuseppe
77. Mancini Mario
78. Caruso Matteo
79. Popolizio Adriano
80. Zanetti Stefano
81. Gilardi Mauro
82. Zelli Angelo
83. Massaioli Enzo
84. Emanuelli Antonio
85. Spelta Giacomo
86. Cappellano Ernesto
87. De Fanis Vincenzo
88. Malfanti Roberto
89. Perfetto Antonio
90. Impagnatiello Antonio
91. Marini Elio
92. Capone Giovanni
93. Napoli Domenico
94. Visentin Vittorio
95. Manzacca Sergio
96. Giusti Gianfranco
97. Musci Riccardo
98. Maguolo Alberto
99. Giorgi Giorgio
100. Cirillo Angelo
101. Giuliani Paolo
102. Pentimalli Stefano
103. Chiavacci Ferruccio Giovanni
104. Spagnuolo Lorenzo
105. Camali Antonio
106. Rinaldi Rinaldo
107. Tombolini Oreste
108. De Pascalis Luigi
109. Buchet Stephan Jules

Corpi tecnici
(Genio navale e armi navali)

1. Tornar Ugo
2. Buccini Claudio
3. Benini Alberto
4. Pala Roberto
5. Cerrato Giorgio
6. Cobolli Giulio
7. Mantovani Massimo
8. Teja Salvatore
9. Rosati Giuliano
10. Filioli Uranio Ermanno
11. Paolillo Andrea
12. Duse Mario
13. Cervone Alberto
14. Nicoli Alessandro
15. Gozzoli Mario
16. Nencioni Ernesto
17. Taglietti Giorgio
18. Sapori Emiliano
19. Dejaco Stephan
20. Melisi Alfonso
21. Cherici Fabrizio
22. Porcellana Fausto
23. Tasselli Luigi
24. Pezzano Ivo
25. Mazza Giovanni
26. Lunadei Luciano
27. Pelosi Michelangelo
28. Coppa Giancarlo
29. Chiuppesi Fosco
30. Civetti Alessandro
31. Zara Alberto
32. Angelini Iori
33. Barbiero Stefano
34. de Torres Achille
35. Petti Stefano
36. Brancati Giovanni
37. Monteverdi Giovanni
38. Mecozzi Mirco
39. Genovese Giuseppe
40. Bacoccoli Carlo
41. Leoni Walter
42. Laganà Samuele
43. Bellangino Francesco
44. Saullo Pasquale
45. Merli Merio
46. Abbruzzese Pietro
47. Scipioni Riccardo
48. Granzotto Sergio
49. Garau Sergio
50. Lorello Francesco
51. Da Forno Donato
52. Mastrorilli Annibale
53. Testagrossa Salvatore
54. Venturi Bruno
55. Tedaldi Giuseppe
56. Napolitano Pietro
57. Coralli Piero
58. Puca Antonio
59. Emanuele Luigi
60. Paradiso Giovanni
61. Camposarcone Alfonso
62. Virgone Francesco
63. Recalina Amilcare
64. Scamardi Stefano
65. Cantù Francesco
66. Rabita Liborio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 357

(3413)

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze - Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 6 giugno 1969, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265, concernente il concorso per l'ammissione di quaranta allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici) — anno accademico 1969-70 — modificato con decreto ministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 89, di cui:

venti per il 1° anno della facoltà;
cinque per il 2° anno della facoltà;
quindici per il 3° anno della facoltà;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 22 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quaranta allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici), anno accademico 1969-70, modificato con i decreti ministeriali rispettivamente in data 1° settembre 1969 e 3 ottobre 1969;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che il concorrente Musetti Claudio è risultato di età superiore a quella massima prevista dal bando di concorso:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della marina militare) di cui alle premesse per gli anni di facoltà di seguito indicati:

Art. 1.

Concorrenti dichiarati idonei all'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia

1. Fascia Giovanni Maria
2. Sabelli Marco
3. Vollono Emilio
4. Albenga Giorgio
5. Causo Bruno
6. Lacomba Corrado
7. Di Palma Catello
8. Campanile Gianvito
9. Farese Pasquale
10. Battista Francesco
11. Cioffi Cesare
12. Faggioni Alberto
13. Meloni Marco
14. Peri Antonio
15. Maranò Antonio
16. Padua Vincenzo
17. Manzi Luigi
18. Acri Ignazio Eduardo
19. Carrieri Alfredo
20. Spelta Giacomo
21. Montalto Giuseppe
22. Pedone Giuseppe
23. Mascagni Flavio
24. Speziale Francesco
25. Margherita Dante
26. Zinno Luigi
27. Pisanello Carmelo
28. Bergonzini Enrico
29. Loiacono Pierdamiano
30. Iacomelli Paolo
31. Simonetta Goffredo
32. Zoani Paolo
33. De Maio Pasquale

Art. 2.

Concorrenti dichiarati idonei all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia

1. Formichella Antonio
2. Rossitto Aurelio
3. De Cristofano Costantino
4. Savastano Giancarlo
5. Sanzi Riccardo
6. Bassano Antonello
7. Conti Enzo Luigi

Art. 3.

Concorrenti dichiarati idonei all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia

1. Berti Gian Ugo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 333

(3412)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riapertura dei termini del concorso ad otto borse di studio

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1969, registro n. 5, foglio n. 328, con il quale è stato indetto un concorso ad otto borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerato che alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (13 novembre 1969) risulta pervenuta una sola domanda;

Considerato, inoltre, che successivamente alla predetta data sono pervenute a questo Ministero richieste di delucidazioni in ordine alla partecipazione al concorso di nuovi aspiranti;

Ritenuta la necessità di consentire ad altri aspiranti concorrenti di partecipare al concorso stesso;

Decreta:

Sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alle seguenti borse di studio, di cui al decreto 31 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 16 luglio 1969:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studio e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 18

(3488)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 215, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Pocchiari prof. Francesco, capo dei laboratori di chimica biologica (ex coeff. 900) dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Benucci prof. Vinicio, ordinario di scienze e patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio;

Andreucci prof. Enrico, ordinario di scienze e patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Pescia;

Vivaldi prof. Girolamo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Zampieri prof. Alfredo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto.

E' nominato membro supplente il dott. Lorenzo Villa, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il sig. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 300.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 316

(3448)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 252 del 28 febbraio 1969 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 2237 del 12 settembre 1969 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 59 del 7 novembre 1969 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4, n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Giancaspro Vincenzo	punti	52,1744	su 100
2. Russo Giulio	»	51,9355	»
3. Savelli Peter	»	51,0739	»
4. Monsagrati Torello	»	49,2930	»
5. Willeit Alfons	punti	47,9775	su 100
6. Pellegri Mario	»	46,6561	»
7. De Stefano Angelo	»	46,2142	»
8. Sullmann Josef	»	42,7617	»
9. Schepis Domenico	»	42,0000	»
10. Nardelli Valentino	»	39,5972	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 13 marzo 1970

Il presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 252 del 28 febbraio 1969 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1967;

Vista la propria deliberazione n. 502 del 13 marzo 1970 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei;

Considerato che i dottori Mario Pellegri, Angelo de Stefano, Domenico Schepis e Valentino Nardelli non si sono presentati a sostenere la prova d'esame diretta ad accertare il requisito della conoscenza della lingua non materna e che pertanto i predetti sanitari non possono essere dichiarati vincitori di nessuna condotta;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti l'art. 4, n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Giancaspro Vincenzo: condotta comunale di Bolzano 2ª;
2) Russo Giulio: condotta consorziale di Egna;
3) Savelli Peter: condotta comunale di Sarentino;
4) Monsagrati Torello: condotta consorziale di Rio di Pusteria;
5) Willeit Alfons: condotta consorziale di San Candido.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 13 marzo 1970

Il presidente: GRIGOLLI

(3449)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.